

### **Comunicazione Consob n. DME/12027454 del 5-4-2012**

**Oggetto: Chiarimenti in merito alle modalità di adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate, fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate.**

Con delibera n. 18159 del 4 aprile 2012, la Consob ha autorizzato, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 58/1998 (Tuf), l'esercizio del sistema di diffusione delle informazioni regolamentate denominato "SDIR-NIS", gestito da Bit Market Services S.p.A.. La data di inizio dell'attività del predetto sistema è stata fissata a lunedì 28 maggio 2012.

Come noto, l'autorizzazione di soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate deriva dal recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2004/109/CE (direttiva Transparency). Infatti, alla luce della normativa nazionale di recepimento, nella diffusione delle informazioni regolamentate, gli emittenti possono scegliere tra l'utilizzo di soggetti terzi autorizzati dalla Consob e l'adempimento in proprio. In ogni caso la diffusione delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle norme minime indicate nella direttiva di secondo livello 2007/14/CE e recepite nelle disposizioni di attuazione contenute nel regolamento Consob n. 11971/1999 (RE).

Ciò premesso, con l'inizio dell'attività del sistema SDIR-NIS, le modalità transitorie relative alla diffusione delle informazioni regolamentate, stabilite con la delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, non sono più applicabili. Rimangono invece in vigore, fino alla data di inizio dell'attività di un meccanismo di stoccaggio autorizzato, le disposizioni transitorie relative allo stoccaggio e al deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate, stabilite nella medesima delibera.

Pertanto, a decorrere dalla data del 28 maggio 2012:

- la **diffusione** (dissemination) delle informazioni regolamentate relative ai comunicati price sensitive e alle comunicazioni di operazioni effettuate da soggetti rilevanti (internal dealing) sarà effettuata:
- mediante utilizzo del sistema SDIR-NIS, dalle società emittenti che hanno scelto di avvalersi del medesimo SDIR-NIS, ai sensi dell'art. 65-quinquies del RE;
- in proprio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 65-sexies del RE, dalle società emittenti che hanno scelto di non avvalersi dello SDIR-NIS;
- lo **stoccaggio** (storage) delle informazioni regolamentate continuerà ad essere transitoriamente svolto dal sito internet di Borsa Italiana anche con rinvio ai siti internet delle società emittenti;
- l'obbligo di **deposito presso la Consob** (filing) delle informazioni regolamentate continuerà ad essere adempiuto mediante inserimento delle informazioni regolamentate nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni ai quali ha accesso la Consob (quindi mediante inserimento delle

informazioni nel nuovo sistema SDIR-NIS – in luogo del sistema NIS) o mediante trasmissione attraverso il sistema di Teleraccolta ovvero via posta, secondo le disposizioni vigenti.

Nel periodo transitorio intercorrente tra il 28 maggio 2012 e la data di inizio dell'attività di un meccanismo di stoccaggio autorizzato:

- le modalità di diffusione, stoccaggio e deposito delle comunicazioni di operazioni effettuate da soggetti rilevanti (internal dealing), ai sensi dell'art. 152-octies del RE, rimangono invariate, con la sola differenza del loro inserimento nel nuovo sistema SDIR-NIS – in luogo del sistema NIS. Non è, pertanto, allo stato in vigore l'obbligo di trasmissione dello schema in formato XML, indicato nell'Allegato 6 del RE;
- le modalità di comunicazione delle operazioni di compravendita di propri strumenti finanziari (buy back), ai sensi dell'art. 87 del RE, rimangono invariate. Pertanto, le società emittenti continueranno a trasmettere alla Consob, tramite il sistema di Teleraccolta, l'Allegato 3F del RE entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e Consob provvederà alla pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni. Non è, quindi, allo stato in vigore l'obbligo di trasmissione dello schema in formato pdf testo e dello schema in formato XML, indicati nell'Allegato 3F del RE.

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Vegas